



UNIONE VALDERA

Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte e Terricciola

Rep. N. 94/2010

ACCORDO ATTUATIVO (EX ART. 15 L. 241/90) TRA I COMUNI DELLA VALDERA PER LA DISCIPLINA DELL'AVVALIMENTO DI UNITA' ORGANIZZATIVE COMUNALI DA PARTE DELL'UNIONE

In data 23 DICEMBRE...2010, presso la sede dell'Unione Valdera in Viale Piaggio 32 a Pontedera;

TRA

l'UNIONE VALDERA, CF 01897660500, rappresentata dal Direttore generale Giovanni Forte, in esecuzione della deliberazione della Giunta n.17 del 12.02.2010;

E

il Comune di BUTI, CF 00162600506, rappresentato dal Segretario e Responsabile del Servizio Risorse Umane Mara Romano, in esecuzione della deliberazione della Giunta n.38 del 05.05.2010;

E

il Comune di CALCINAIA, CF 81000390500, rappresentato dal Sindaco Lucia Ciampi, in esecuzione della deliberazione della Giunta n.24 del 04.03.2010;

E

il Comune di CAPANNOLI, CF 001724400505, rappresentato dal Sindaco Filippo Faticcioni, in esecuzione della deliberazione della Giunta n.36 del 08.03.2010;

E

il Comune di CASCIANA TERME, CF 00138430509, rappresentato dal Responsabile del 2° Settore Franco Piazza, in esecuzione della deliberazione della Giunta n.73 del 09.07.2010;

E

1

il Comune di CHIANNI, CF 81000610501, rappresentato dal Sindaco Francesca Mancini, in esecuzione della deliberazione della Giunta n.39 del 03.07.2010;

E

il Comune di CRESPIA, CF 00172540502, rappresentato dal Sindaco Thomas D'Addona, in esecuzione della deliberazione della Giunta n.28 del 11.03.2010;

E

il Comune di LAJATICO, CF 00320160500, rappresentato dal Sindaco Fabio Tedeschi, in esecuzione della deliberazione della Giunta n.32 del 28.04.2010;

E

il Comune di LARI, CF 00350160503, rappresentato dal Sindaco Ivan Mencacci, in esecuzione della deliberazione della Giunta n.37 del 08.03.2010;

E

il Comune di PALAIA, CF 00373580505, rappresentato dal Sindaco Alberto Falchi, in esecuzione della deliberazione della Giunta n.45 del 16.06.2010;

E

il Comune di PECCIOLI, CF 00201900503, rappresentato dal Segretario e Direttore Generale Adriana Viale, in esecuzione della deliberazione della Giunta n.57 del 15.06.2010;

E

il Comune di PONSACCO, CF 00141490508, rappresentato da, in esecuzione della deliberazione della Giunta n..... del

E

il Comune di PONTEDERA, CF 00353170509, rappresentato dalla Dirigente del 4° Settore Daniela Donati, in esecuzione della deliberazione della Giunta n.86 del 03/05/2010;

E

il Comune di SANTA MARIA A MONTE, CF 00159440502, rappresentato dal Sindaco David Turini, in esecuzione della deliberazione della Giunta n.81 del 29/04/2010;

E

il Comune di TERRICCIOLA, CF 00286650502, rappresentato dal Segretario

comunale Roberta Gigoni, in esecuzione della deliberazione della Giunta n.34 del 20/04/2010;

di seguito nominati indistintamente Enti sottoscrittori:

Premesso che

- in data 30 ottobre 2008 i Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte e Terricciola hanno costituito l'Unione dei Comuni della Valdera;
- l'art. 5, comma 5, dell'Atto costitutivo prevede che "I comuni assicurano, per il raggiungimento delle finalità demandate all'Unione, la necessaria collaborazione delle proprie strutture e uffici";
- l'art. 18 dello Statuto dispone che "L'Unione Valdera assume come modello di riferimento un'organizzazione reticolare integrata, i cui punti di contatto con gli utenti rimangono ampiamente decentrati sul territorio, almeno a livello comunale";
- il sistema a rete e il principio di collaborazione trovano una possibile forma di attuazione concreta nell'istituto giuridico dell'avvalimento, attraverso il quale un ente pubblico si avvale per lo svolgimento di determinate funzioni di un altro ente, utilizzando personale, strutture e beni strumentali di questo;
- occorre regolare con puntualità il rapporto che intercorre in tali casi tra i comuni e l'Unione, attraverso un accordo che ne disciplini contenuti e implicazioni;
- è opportuno utilizzare lo strumento di cui all'art.15 della L. 241/90, tenuto conto che si tratta di disciplinare gli aspetti organizzativi dello svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, dando attuazione alle previsioni dell'Atto Costitutivo e dello Statuto dell'Unione, già approvati dai Consigli di tutti i comuni aderenti all'Unione


Tutto ciò premesso i soggetti su indicati convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Finalità e oggetto dell'accordo

1. Per lo svolgimento di funzioni e compiti che rientrano nella propria competenza l'Unione può avvalersi di unità organizzative comunali. In tali casi, il rapporto funzionale intercorre tra gli enti, secondo i principi dettati dal presente accordo
2. Attraverso l'avvalimento, l'Unione e i comuni ad essa aderenti intendono:



3



- a. concretizzare la previsione di cui all'art. 18 dello Statuto dell'Unione (*"L'Unione Valdera assume come modello di riferimento un'organizzazione reticolare integrata, i cui punti di contatto con gli utenti rimangono ampiamente decentrati sul territorio, almeno a livello comunale"*),
 - b. snellire e rendere più efficienti le relazioni operative tra i comuni e l'Unione;
 - c. delineare, tra gli strumenti utili per la gestione integrata dei servizi nel sistema Valdera, una forma di rapporto tra enti (l'avvalimento appunto) che risponda in modo funzionale ed efficace alle diverse esigenze in campo.
3. L'istituto dell'avvalimento è utilizzabile soltanto allorché le prestazioni richieste vengano ad essere svolte presso il singolo comune, senza modifica del luogo e posto di lavoro del personale interessato; l'avvalimento è particolarmente indicato nei casi in cui il personale da utilizzare operi per parte del proprio tempo di lavoro per il comune e in parte per l'Unione.
 4. L'avvalimento rappresenta una delle possibili forme di impiego di personale in forza ai comuni nei servizi di competenza dell'Unione, anche in vista e nell'attesa della costituzione presso i comuni di unità operative dedicate a mantenere efficaci rapporti con tutta l'utenza dei servizi

Art. 2 – Procedura per l'attivazione dell'avvalimento

1. L'avvalimento può essere attivato in una specifica area operativa o servizio comunale allorché il ricorso a tale istituto sia previsto espressamente all'interno dei documenti di programmazione gestionale adottati dalla Giunta dell'Unione, che ne quantifica anche l'incidenza in termini di costo dei servizi e rimborso a favore degli enti dei quali ci si avvale.
2. L'avvalimento diviene operativo a partire dalla data di comunicazione al personale interessato delle nuove modalità organizzative e funzionali. La comunicazione al personale precisa:
 - 2.1. attività e funzioni per le quali si ricorre all'avvalimento;
 - 2.2. personale interessato dall'avvalimento, con indicazione anche di eventuali sostituti in caso di assenza;
 - 2.3. riferimenti gerarchici e funzionali a cui il personale interessato deve fare riferimento; in particolare, devono essere individuati gli operatori dell'Unione titolati a dettare norme operative vincolanti.
3. Gli obiettivi e le attività per le quali viene azionato l'istituto dell'avvalimento sono inclusi nel PEG dell'Unione e del Comune, anche dopo la sua effettiva attivazione.

Art. 3 – Standard operativo

1. L'Unione rende noto, in modo specifico o attraverso atti che definiscono lo sviluppo dei procedimenti amministrativi, gli standard operativi attesi e le modalità di svolgimento dell'azione amministrativa richiesta, determinati con modalità analoghe in tutti i comuni aderenti.
2. E' possibile determinare di comune accordo tra Unione e comune standard operativi superiori allo standard, che devono però risultare nell'ambito del documento di programmazione gestionale adottato dalla Giunta.
3. L'Unione fornisce e mantiene aggiornate sulla Intranet dell'Unione o altro supporto informatico idoneo le istruzioni operative per il regolare ed efficace svolgimento del servizio.

Art. 4 – Implicazioni connesse all'attivazione dell'avvalimento

1. Il personale interessato dall'avvalimento ha titolo per partecipare ad eventuali forme di incentivazione disposte dall'Unione in modo specifico per le attività svolte. L'erogazione dei compensi incentivanti è effettuata dal comune, che riceve i fondi necessari dall'Unione.
2. La valutazione dei comportamenti e delle prestazioni del personale interessato dall'avvalimento spetta al comune; l'Unione concorre a tale valutazione attraverso un rapporto strutturato di comune accordo tra i responsabili interessati dei due enti. Il rapporto avrà maggiore incidenza nella valutazione complessiva del dipendente quanto maggiori saranno le prestazioni rese a favore dell'Unione.

Art. 5 – Formazione del personale

1. Il personale interessato dall'avvalimento è tenuto ed ha diritto a frequentare i corsi e gli incontri formativi e informativi organizzati dall'Unione per il regolare svolgimento dei servizi, funzioni e procedimenti nell'ambito dei quali viene impiegato l'avvalimento.

Art. 6 - Responsabilità

1. L'Unione rimane titolare e responsabile dell'erogazione del servizio nei confronti del comune di cui ci si avvale per lo svolgimento del servizio stesso.
2. Il responsabile dell'Unione per il servizio considerato e i suoi collaboratori si relazionano direttamente con gli addetti del comune di cui ci avvale per

istruzioni operative, raccomandazioni, segnalazioni, direttive e quant'altro occorra per il regolare svolgimento delle attività.

3. Rimane responsabile gerarchico unico del personale comunale il capo servizio/settore del comune, che avrà quindi la responsabilità per la concessione di ferie e permessi, l'erogazione dei trattamenti economici accessori, l'irrogazione di eventuali sanzioni disciplinari, etc.

Art. 7 – Determinazione delle spese inerenti l'avvalimento

1. Le spese inerenti l'avvalimento sono determinate negli atti di programmazione economico finanziaria adottati annualmente dalla Giunta dell'Unione, previsti dall'art. 8 dello Atto Costitutivo dell'Unione.
2. Sia il calcolo delle spese aggiuntive del servizio che il rimborso agli enti che dispongono l'avvalimento sono determinati tenendo conto dell'assorbimento stimato di risorse umane per lo svolgimento delle mansioni per le quali si ricorre all'avvalimento.

Art. 8 - Durata e validità dell'accordo


1. Il presente accordo ha una validità illimitata, ma potrà essere integrato, modificato o revocato in rapporto all'evoluzione del sistema di erogazione dei servizi dell'Unione Valdera, previa deliberazione in tal senso della Giunta dell'Unione e delle Giunte comunali.

9 - Controversie

1. Le controversie tra i comuni e l'Unione per quanto previsto dalla presente convenzione, sia relativamente ad atti che a comportamenti amministrativi, saranno esaminati nell'ambito della Giunta dell'Unione, come previsto dall'art. 3 della convenzione istitutiva dell'Unione Valdera.


Art. 10 – Norme finali e di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione valgono le disposizioni della convenzione e dello statuto dell'Unione della Valdera, in quanto compatibili.
2. Il presente atto è esente da imposta di bollo in applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato B, articolo 16, e non soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 1 della tabella annessa al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131




3. L'atto, che si compone di n. 6 (sei) pagine intere e fin qui della settima, oltre alle firme, viene letto e sottoscritto dai contraenti e dagli stessi approvato per essere in tutto conforme alla loro volontà.

UNIONE VALDERA




Comune di BUTI:




Comune di CALCINAIA:



Comune di CAPANNOLI:




Comune di CASCIANA TERME:




Comune di CHIANNI:



Comune di CRESPINA:




Comune di LAJATICO:



Comune di LARI:



Comune di PALAIA:



Comune di PECCIOLI:




Comune di PONSACCO:



Comune di PONTEDERA:



Comune di S. MARIA A MONTE:



Comune di TERRICCIOLA:

